

APPELLO 12/2012
Barca ITA 8006 classe OPTIMIST contro Comitato per le proteste
II Selezione/Raduno Zonale Optimist

Regole: 2 - 61.1(b) - 66 - 70.1

Una barca può essere penalizzata a norma della regola 2 solamente se risulta chiaramente che i principi di sportività e correttezza sono stati violati.

In ogni caso in cui un Comitato per le Proteste intende protestare una barca per un incidente che il Comitato ha osservato nell'area di regata, esso deve informare la barca dopo la regata ed entro il tempo limite per il deposito delle proteste.

Un'udienza può essere riaperta per esaminare delle nuove prove se esse sono disponibili entro un tempo ragionevole.

Non si può proporre appello sui fatti accertati da un Comitato per le Proteste se questi non sono affetti da un vizio logico

LA GIURIA DI APPELLO

riunita nelle persone di Sergio Gaibisso (Presidente), Eugenio Torre (relatore), Riccardo Antoni, Piero Occhetto (componenti) e Marco Alberti (componente supplente) ha pronunciato la seguente

decisione

sull'appello presentato dalla Barca ITA 8006 avverso una decisione presa dal Comitato per le Proteste della II Selezione/Raduno Zonale Optimist, organizzata dal Centro Velico 3V di Trevignano Romano nei giorni 7 e 8 Luglio 2012.

Al termine dell'ultima prova della regata in argomento, un componente del Comitato per le proteste avvisava la barca ITA 8006 che essa sarebbe stata protestata per un episodio che lo stesso componente del Comitato per le Proteste aveva osservato durante la partenza della prima prova del giorno.

La protesta, depositata entro il tempo limite, conteneva un diagramma che mostrava due barche quasi sulla linea di partenza, entrambe mure a dritta, ingaggiate fra loro e molto vicine, con ITA 8006 sottovento e poco avanti rispetto all'altra barca ITA 8096. La descrizione dell'incidente asseriva che: "Poco prima della partenza 8006 (barca A) spinge indietro con la mano destra la prua della barca 8096 (barca B), causando l'indietreggiamento di 8096, che poi è stata costretta a sfilare di poppa a 8006."

Nello spazio relativo alle "Regole che si ritiene che siano state infrante" era indicata la regola 2 e nello spazio relativo ai testimoni era scritto "8096".

Il numero velico di ITA 8096, che fra l'altro era stata informata in acqua dal componente del Comitato per le Proteste della sua convocazione a teste, compariva anche nell'avviso delle udienze.

All'udienza, il componente del Comitato per le Proteste confermò in maniera precisa e circostanziata quanto esposto nella protesta; la barca protestata dichiarò di non aver toccato alcuna barca in partenza; non comparve invece il teste del CdP, ITA 8096, seppur citato e seppur avvisato direttamente dallo stesso CdP. La barca protestata tuttavia presentò una dichiarazione sottoscritta da detto teste che recitava: "La sottoscritta ...omissis... ITA 8096 chiamata come testimone dal CDR comunica che il numero velico 8006 non ha avuto comportamenti antisportivi."

Al termine dell'udienza il CdP accertò: "8006 in partenza usava le mani per farsi spazio sulla linea concretizzando un comportamento antisportivo" concluse che pertanto 8006 aveva violato la regola 2 e comminò la squalifica senza scarto (DNE) nella prova numero 4.

Nei termini previsti ITA 8006 presentò richiesta di riapertura di udienza chiedendo espressamente che fosse ascoltata come teste la rappresentante di ITA 8096 e che l'udienza venisse riaperta in altra data, visto che la teste non era più presente.

Il Comitato per le proteste, ritendo che l'assenza del teste non costituisse un elemento sufficiente a giustificare la riapertura d'udienza, respinse la domanda di ITA 8006.

Contro tali decisioni ITA 8006 ha proposto appello nei termini dove non contesta la dinamica dei fatti accertati dalla giuria ma sostiene che "deve ritenersi possibile che vi è stato un errore nell'individuazione del numero velico della barca danneggiante" e a sostegno rileva che "la danneggiata (barca 8096) non è stata ascoltata all'udienza di protesta pur essendo indicata quale testimone del fatto dalla stessa Giuria protestante" e che "la danneggiata ha rilasciato dichiarazione scritta con la quale ha affermato che il numero velico 8006 non ha avuto comportamenti antisportivi". L'appellante osserva poi che la danneggiata, conoscendo personalmente il timoniere della barca protestata, lo avrebbe sicuramente identificato quale autore del fatto mentre al contrario i giudici a bordo del gommone, in posizione meno favorevole rispetto a quella del testimone, potevano facilmente sbagliare nell'individuazione del numero velico, data anche l'elevata concentrazione di barche e la concitazione del momento.

Lamenta poi l'appellante di non essere stata tempestivamente avvisata della protesta (IV prova) ma solo alla fine della VI prova.

Il presidente del Comitato per le Proteste ha fatto pervenire proprie osservazioni dove, in merito all'accertamento dei fatti, afferma che esso si è basato sull'osservazione diretta di un proprio componente il quale ha poi reso in udienza dichiarazioni precise, puntuali e concordanti. Sulla mancata escussione del teste, conferma che essa non fu possibile in quanto lo stesso non era presente, seppur citato e avvisato direttamente dallo stesso CdP. Sulla tempestività dell'informativa alla barca protestata, rileva che essa avvenne nei termini previsti dalla regola 61.1(b). Afferma, infine, che l'udienza non venne riaperta perchè si ritenne che l'assenza del teste non costituisse un valido motivo per concedere una riapertura, tanto più che la domanda era formulata chiedendo di riaprire l'udienza in altra data e dunque ben oltre la conclusione della manifestazione velica.

Da nessuna delle carte in possesso di questa Giuria d'Appello emerge alcunchè relativamente all'accertamento di eventuali violazioni della regola 42-Propulsione nè, pur in presenza di un contatto, di eventuali violazioni di regole di rotta. L'unica regola per cui è stata inflitta una penalità è la regola 2. Si ricorda che essa stabilisce che una barca può essere penalizzata a norma di detta regola solo se risulta chiaramente che i principi di sportività e correttezza siano stati violati. Tuttavia l'atto di appello nulla eccepisce sulla adeguata applicazione della regola 2 mentre muove doglianze sull'accertamento dei fatti, sulla tempestività dell'informativa relativa all'intenzione di presentare protesta e sul mancato accoglimento della richiesta di riapertura.

Per la parte relativa all'accertamento dei fatti, l'appello è improponibile in base alla regola 70.1; essa stabilisce che si possa appellare una decisione o le sue procedure ma non i fatti accertati. Nel caso in esame essi sono stati osservati direttamente dal componente del Comitato per le Proteste che ne ha poi riferito in maniera puntuale durante l'udienza e che non ha avuto alcuna incertezza circa l'identificazione della barca protestata anche quando essa ha cercato di insinuare dubbi in proposito.

Sugli altri due motivi di contestazione l'appello è infondato. La barca protestata fu informata tempestivamente nel rispetto di quanto stabilito dalla regola 61.1(b) *"In ogni caso, se la protesta riguarda un incidente che il comitato ha osservato nell'area di regata, esso deve informare la barca dopo la fine della regata, entro il tempo limite della regola 61.3."*

Quanto alla riapertura di udienza è bene ricordare che si tratta di un'azione eccezionale che un Comitato per le proteste può adottare, come stabilito dalla regola 66, in due determinate situazioni. La prima di esse è per iniziativa dello stesso Comitato quando decide che può aver commesso un errore; nel caso in esame questa decisione non ci fu. La seconda situazione è quando nuove prove si rendano disponibili in un tempo ragionevole. Nel caso in esame le prove (cioè il teste presente per la sua escussione) sarebbero state disponibili in altra data e addirittura dopo la conclusione della manifestazione. E poi non si trattava di prove nuove in quanto già prima dell'udienza la barca protestata aveva contattato il teste senza però ottenere che si presentasse e avendone solamente una brevissima dichiarazione che non riferiva dei fatti ma si limitava ad esprimere un giudizio sul comportamento.

Per tutti questi motivi l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

Così deciso in Alassio il 1° Dicembre 2012.

f.to Sergio Gaibisso, Presidente Giuria d'Appello

copia conforme all'originale